



ASSICURAZIONE VEICOLI



SARA assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione

Per i seguenti rischi:

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**
- **INCENDIO**
- **FURTO E RAPINA**
- **GUASTI**
- **GLOBALE COMPLEMENTARI**
«FERMO MACCHINA», «R.C. TRASPORTATI», «PERDITE PECU-
NIARIE», «ROTTURA CRISTALLI», «DISSEQUESTRO VEICOLO»,
«RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA», «PERDITA CHIAVI», «RITI-
RO PATENTE» E «INCENDIO» A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
- **INFORTUNI**

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per «**Legge**» la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; per «**Regolamento**» il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; per «**Impresa**» la SARA assicurazioni spa; per «**Contraente**» la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per «**Assicurato**» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, per «**Proprietario**» l'intestatario al P.R.A. ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose e i quadricicli leggeri trasporto cose.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria e indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa - L'assicurazione non è operante:

- 2.1 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- 2.2 nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- 2.3 nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- 2.4 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- 2.5 nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- 2.6 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- Aggravamento del rischio - Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il

pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Art. 4 Estensione territoriale - L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, del Liechtenstein e della Repubblica di Cipro.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e ne sia stato pagato il relativo premio.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato e sia stato pagato il relativo premio.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 5 Pagamento del premio - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'Impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 6 Adeguamento del premio - Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma.

Art. 7 Forme assicurative - Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

Art. 8 Periodi di osservazione della sinistrosità - Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

— 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

— periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 Trasferimento della proprietà del veicolo - Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il veicolo ceduto, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (caso B).

Relativamente al caso:

A) trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione:

- il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;
- l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione R.C.A. riguardante lo stesso veicolo, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno, e l'eventuale Carta Verde senza restituzione dei premi pagati.

B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Detta facoltà viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere.

Art. 10 Cessazione di rischio per distruzione e demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato - Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione e demolizione o esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs n. 22/987, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione, e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula di contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.

In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà; l'Impresa procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

Art. 11 Sospensione in corso di contratto - Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:

- di furto del veicolo;
- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozzette.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve

avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Art. 12 Attestazione dello stato di rischio - In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il numero del contratto di assicurazione;
- il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, compresa, per le autovetture, quella corrispondente alla clausola Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP 10/93;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione è rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per cessione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Art. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri - La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D. L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio.

Art. 14 Gestione delle vertenze - L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo - In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto.

Art. 16 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 17 Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 Abrogato

Art. 19 Rinvio alle norme di legge - Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata - frontespizio di polizza)

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati - L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) Rimorchio - La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus - L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

- E) Carico e scarico** - L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- J) Deroga alla tacita proroga** - A deroga dell'art. 16, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.
- S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti** - Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2, ultimo comma, per un importo massimo di € 515.
- T) Terzi trasportati su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. 2 delle CGA** - L'Impresa, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. 2.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.
- W) Carta Verde** - La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata dall'Impresa.
La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

CONDIZIONI SPECIALI

- I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus)** - Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica.
- K) Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco** - Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.
- L) Bonus/Malus** - La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 8, e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 determinati secondo la tabella di merito (indicata sub A).

A - Tabella di merito

classi di merito	coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,90
12	0,98
13	1,06
14	1,20
15	1,45
16	1,80
17	2,15
18	2,50

La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli immatricolati al P.R.A. per la prima volta o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della tabella A sopra riportata. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 12 mesi, il Contraente è tenuto a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei dodici mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 12, ovvero dall'eventuale contratto temporaneo o dalla dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore, sempreché non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato del rischio.

In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella delle regole evolutive (indicata sub B) a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risar-

cimento per un sinistro con danni a persona, l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa metterà a disposizione dell'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente potrà beneficiare, entro sei mesi dalla risoluzione del contratto, della classe di merito maturata per altro veicolo a condizione che resti invariato il proprietario.

Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà indicata nel comma che precede, il contratto relativo al veicolo eventualmente ritrovato sarà assegnato alla classe di merito 14.

In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non venga alienato entro sei mesi dalla data di restituzione del certificato e contrassegno di assicurazione, il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di merito 14.

B - Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

G) Bonus/Malus con franchigia (valida per i settori "Autovetture", "Autotassametri") - La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede, fermo quanto disposto alla condizione speciale L) Bonus Malus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è indicato sul frontespizio di polizza (mod. 201/A).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

M) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) - La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus.

Se nel periodo di osservazione quale definito all'art. 8 vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 12 essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- veicolo immatricolato al P. R. A. per la prima volta;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P. R. A.;
- veicolo assicurato in precedenza con forma franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

L'Impresa, infine, qualora il sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari

o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato o del locatario, nel caso di contratti di leasing.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle C.G.A.

N) Franchigia fissa e assoluta (non valida per i settori "Autovetture" ed "Autotassametri") - La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Resta fermo il disposto dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

O) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici - Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

V) Pagamento anticipato del premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente - Il premio è stato determinato in base alle dichiarazioni del Contraente che il veicolo è stato locato in leasing oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente indicato in polizza e dal fatto che il premio viene corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della locazione o della rateazione.

Agli effetti dell'applicazione della Condizione Speciale L), in quanto richiamata nel contratto, la durata di quest'ultimo si intende suddivisa in periodi di 12 mesi con eventuale frazione di anno finale.

**GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA,
GLOBALE COMPLEMENTARI, GUASTI, INFORTUNI**

(ciascuna prestata se espressamente convenuta)

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Nel testo che segue, per «Assicurato» si intende la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'assicurazione.

NORME COMUNI

Art. 20 Esclusioni - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi,

sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;

- b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- c) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- d) derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- e) cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- f) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- g) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- h) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
- i) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente.

Art. 21 Abrogato

Art 22 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto o rapina, evento sociopolitico o atto vandalico, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.

Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell'Impresa. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell'Impresa i residui e le tracce del sinistro.

Ove sia interessata la garanzia Infortuni, l'infortunato deve ricorrere alle cure e osservare le prescrizioni di un medico, inviando certificati medici sul decorso dell'infermità al massimo ogni 15 giorni ed immediatamente quello di avvenuta guarigione. L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita dei medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'Assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 23 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato (per la garanzia Infortuni vedi art. 44) - La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, quando una di esse lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 22;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 24 Disdetta in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. L'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 25 Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 26 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale - Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Art. 27 Pagamento del premio - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione - Oneri fiscali - Rinvio alle norme di legge - Valgono le disposizioni degli artt. 5, 16, 17, 19.

Art. 28 Vincolo a favore di terzi - Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni.

NORME PARTICOLARI riguardanti le GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, GUASTI

Art. 29 Rischi assicurati - Delimitazione delle garanzie - L'assicurazione concerne i soli danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza degli eventi assicurati, mentre si trova al coperto, allo scoperto, in sosta o in circolazione, ed è prestata a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sini-

stro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di veicoli d'epoca.

Sono compresi in garanzia gli accessori ed i pezzi di ricambio forniti dalla Casa costruttrice, sempreché siano incorporati nel veicolo stesso.

Non sono invece compresi, ancorché fornite dalla Casa costruttrice, le apparecchiature audio-fono-visive e le ruote speciali e/o in lega leggera, nonché dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto.

La **garanzia Incendio** copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salve le esclusioni sopra indicate); sono, altresì, ricompresi i danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

La **garanzia Furto** non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il veicolo è dotato e copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Sono invece esclusi i danni da incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina.

La **garanzia Guasti** copre i danni materiali e diretti occorsi in conseguenza di urto, collisione o ribaltamento verificatisi durante la circolazione ed è operante per i veicoli destinati al trasporto di cose per conto proprio, esclusi quelli destinati al noleggio, locazione, scuola guida e trasporto per conto di terzi. Detti veicoli devono risultare immatricolati per la prima volta da non oltre 7 anni; dalla scadenza dell'anno assicurativo in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione, verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli, purché identificati. In caso di circolazione del veicolo assicurato in uno dei Paesi esteri di cui all'art. 30 delle C.G.A., la garanzia si intende automaticamente operante per il solo caso di collisione con altro veicolo identificato. Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti a manovre a spinta o a mano;
- b) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio non determinato da urto, collisione o ribaltamento durante la circolazione;
- c) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 30 Estensione territoriale - L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

Art. 31 Determinazione dei danni indennizzabili - L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione alle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Contraente la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto assicurato con eventuali altre polizze.

Art. 32 Ritrovamento e recupero del veicolo rubato - In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di darne immediato avviso all'Impresa e di collaborare con la stessa per il recupero, le cui operazioni avvengono a cura e spese dell'Impresa. L'Impresa non procede al recupero del veicolo quando il costo delle relative operazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso.

In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, l'Impresa risponde dei danni indennizzabili conseguenti al furto. Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di consentire all'Impresa la disponibilità del veicolo mediante rilascio di procura a vendere o delle autorizzazioni necessarie per la radiazione e la demolizione dello stesso. Il ricavato della vendita viene acquisito dall'Impresa ovvero

ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Impresa di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

Art. 33 Liquidazione del danno - In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione all'Impresa da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'Autorità intervenuta; in caso di furto senza recupero del veicolo, dell'estratto cronologico del P.R.A. attestante la perdita di possesso del veicolo rubato e, su richiesta dell'Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 31, il controvalore.

Art. 34 Estensione della garanzia Incendio al rischio "Ricorso Vicini" - La garanzia Incendio è estesa ai danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo, quando sussista una responsabilità civile dell'Assicurato e fino a concorrenza del capitale assicurato per la garanzia Incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo assicurato, dai rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, dai loro affiliati, dai parenti e affini fino al terzo grado; ove l'Assicurato non sia una persona fisica, dal legale rappresentante, dai Soci a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dalle persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra indicati. Sono altresì esclusi i danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, nonché quelli già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato.

Art. 35 Scoperti Furto - Guasti - Le garanzie Furto e Guasti sono prestate con gli scoperti e le franchigie riportati sul frontespizio di polizza.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto con il relativo eventuale minimo indicato sul frontespizio di polizza per ciascun veicolo.

I minimi indicati sul frontespizio di polizza afferenti l'assicurazione Guasti, sono raddoppiati in caso di sinistro avvenuto nei Paesi esteri di cui all'art. 30.

Art. 36 Adeguamento del valore - In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore del veicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale del veicolo stesso.

L'Impresa, con l'adeguamento del valore del veicolo, si impegna a modificare il premio sulla base delle condizioni in corso o sulla base di quelle comunicate ai sensi dell'art. 6.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO E INCENDIO

(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-frontespizio di polizza)

FURTO

R) Estensione della garanzia agli accessori

A parziale deroga dell'art. 29, terzo comma, delle C.G.A., la garanzia è estesa alle apparecchiature audio-fono-visive, nonché alle ruote speciali e/o in lega leggera, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto.

Relativamente alle anzidette apparecchiature accessorie, la garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) e l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

INCENDIO

U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e naturali - A parziale deroga dell'art. 20 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo. Sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili.

Z) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e grandine - A parziale deroga dell'art. 20 lettera a) delle C.G.A., la garanzia Incendio comprende i danni provocati da atti di vandalismo e da caduta di grandine.

In entrambe le fattispecie di cui alle lettere U) e Z) l'Assicurato, in caso di sinistro, dovrà fare denuncia immediata all'Autorità - ove ne ricorrano i presupposti inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa - o direttamente all'Impresa, la quale corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di € 100 per i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi sociopolitici e naturali nonché per i danni da grandine e di € 255 per gli atti di vandalismo.

Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

NORME PARTICOLARI riguardanti le Garanzie GLOBALI COMPLEMENTARI

«Fermo macchina», «R.C. Trasportati», «Perdite pecuniarie», «Rottura cristalli», «Dissequestro veicolo», «Rinuncia all'azione di rivalsa», «Perdita chiavi», «Ritiro patente» e «Incendio» a primo rischio assoluto.

Le predette garanzie complementari sono valide soltanto per autoveicoli ed autoveicoli adibiti al trasporto di cose purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali.

Art. 37 Rischi assicurati - Delimitazione delle garanzie

Fermo macchina

L'Impresa corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 40, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) del veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.

L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata

all'Impresa denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione Amichevole di Incidente di cui all'art. 13) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Indennizzo Diretto (C.I.D.); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.

Per la determinazione dei giorni (8 ore lavorative) si farà riferimento al tempario edito dall'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA).

R.C. trasportati

L'Impresa si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A) per la garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.

Perdite pecuniarie

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 40, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti il veicolo assicurato;
- b) il parcheggio e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per il veicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del veicolo stesso;
- e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo.

L'Impresa rimborsa, altresì, in caso di danno totale da furto del veicolo assicurato, la parte del premio netto R.C.A. relativa al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato, quale risulta dal contrassegno, con il limite massimo di una annualità.

È condizione essenziale, per l'operatività della presente garanzia, che il veicolo risulti assicurato per la R.C.A., l'Incendio, il Furto e Rapina con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Incendio, Furto e Rapina.

Rottura cristalli

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 40, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature).

Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.

Dissequestro veicolo

L'Impresa assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.

È condizione essenziale, ai fini della operatività della garanzia, che il veicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.

Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:
— di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nella istanza per il dissequestro del veicolo, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa;

— di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con l'Impresa in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 23).

Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 0,13, oltre le imposte.

Rinuncia all'azione di rivalsa

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 155 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Ritiro patente

L'Impresa, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso al veicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo:

- assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa;
- corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di € 25,9 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo suindicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada) ovvero un autoveicolo per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non superiore a q.li 35, esclusi quelli adibiti a noleggio libero e quelli muniti di targa prova;
- il veicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza dell'Impresa e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- sia stato tempestivamente restituito firmato dall'Assicurato al patrocinatore incaricato dall'Impresa il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato all'Impresa immediato avviso della restituzione della patente.

Per quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 9 del D.L. 26/11/1991, n. 393, l'Assicurato ha diritto:

- di scegliere il legale - tra coloro che esercitano nella sede dell'Autorità che ha disposto il provvedimento - della cui opera intende avvalersi per la tutela dei suoi interessi nel ricorso per la restituzione della patente sospesa, ovvero quando vi sia conflitto di interessi con l'Impresa;
- di demandare la decisione ad un arbitro in caso di disaccordo con l'Impresa in merito alla gestione del sinistro (vedi anche art. 23).

Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 3,62, oltre le imposte.

Art. 38 Garanzia aggiuntiva Incendio - Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

L'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore del veicolo.

Art. 39 Estensione territoriale - L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 40 Formule - La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, scelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 201/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 37 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 7,8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 259 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 520 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi; Ritiro patente.

Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 37 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Perdita chiavi; Ritiro patente.

Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui all'art. 37 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 5,2 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro veicolo.

Art. 41 Liquidazione del danno - La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione all'Impresa da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro presentata all'Impresa della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni;
- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.;
- per **Rottura cristalli**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Dissequestro veicolo**: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato;
- per **Ritiro patente**: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede dell'Impresa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NORME PARTICOLARI riguardanti l'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 42 Oggetto e delimitazione della garanzia - Esclusioni - L'assicurazione concerne esclusivamente gli infortuni da circolazione subiti dal conducente.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od un'inabilità temporanea.

Qualora per effetto della garanzia di Responsabilità Civile, l'Impresa fosse tenuta a risarcire il danno conseguente ad Infortunio, che dia diritto ad una indennità in base alla presente polizza, tale indennità sarà imputata al risarcimento dovuto in sede di responsabilità civile; ove il danneggiato o i suoi aventi causa avessero promosso azione legale e poi avessero receduto o fossero rimasti in essa soccombenti, l'indennità sarà liquidata sotto deduzione delle spese sostenute per resistere alla predetta azione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o d'incoscienza da qualunque causa determinati, nonché quelli conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo (comprese quelle discali), da qualunque causa determinate, le conseguenze di sforzi in genere, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione ai sensi del secondo comma, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

L'assicurazione comunque non vale per le persone colpite da apoplezia o affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, alcoolismo, tossicomanie, diabete o da altre infermità o mutilazioni gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 del Codice Civile, salvo che per le spese di cura e rette di degenza.

Art. 43 Criteri di indennizzabilità - L'impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art.46 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 44 Controversie - Arbitrato irrituale - Eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 43 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio Medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 45 Estensione territoriale - L'assicurazione vale per i territori degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

Art. 46 Morte e invalidità permanente - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.

In difetto di designazione, l'Impresa liquida detta somma, in parti uguali, agli eredi dell'Assicurato. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata se si tratta di invalidità totale oppure, se si tratta di invalidità parziale, una indennità corrispondente alla percentuale della somma assicurata corrispondente al

grado di invalidità determinato in base alla tabella allegata al «Testo unico» delle disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli infortuni sul Lavoro (D.P.R. 30/6/1965, n. 1124), senza peraltro applicare la franchigia contemplata dall'art. 74 della legge stessa.

La perdita totale od irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerato come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.

L'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite dopo che l'indennità per invalidità permanente sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata, l'Impresa paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponderà agli aventi diritto la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 47 Rimborso spese di cura - Concerne, sino alla concorrenza dei massimali indicati, il rimborso delle spese rese necessarie da un infortunio indennizzabile a norma di polizza e sostenute per:

- a) onorari dei medici e dei chirurghi, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), terapie fisiche e spese farmaceutiche, queste ultime entro il limite del 10% del massimale assicurato per dette prestazioni;
- b) rette di degenza in ospedale o clinica per ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo per un periodo massimo di 50 giorni.

Il rimborso viene effettuato dall'Impresa a guarigione clinica ultimata su presentazione di documenti giustificativi (notule del medico, ricevute dal farmacista, dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica, ecc.).

In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.

La domanda per il rimborso, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata all'Impresa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Qualora l'Assicurato fruisca di assicurazione sociale, la garanzia è prestata per le spese o l'eccedenza di spese da questa non rimborsate.

Art. 48 Indennità di degenza - L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero (degenza con pernottamento) in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

Art. 49 Casi e somme assicurate - Formule - La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza mod. 201/A.

Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;

- garanzia rimborso spese di cura, € 1.550.

Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 25.900;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000;
- garanzia indennità di degenza, € 25,9 al giorno.

Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 52.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000.

Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 25.900;
- caso invalidità permanente totale, € 25.900.

